



IL DIRITTO DELLA MEDAGLIA

PORTALE DI EDUCAZIONE GIURIDICA
AI DIRITTI DEI NON AUTOSUFFICIENTI

[IL BLOG](#)

[CHI SIAMO](#)

[PERCORSI ASSISTENZIALI](#)

[DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA](#)

[CONTATTI](#)

18 aprile 2014

LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI RESIDENZIALI TERRITORIALI.

Written by [Stefania Cerasoli](#) Posted in [Senza categoria](#)
Comments 0

Articoli recenti

L'indennità
dell'amministratore di
sostegno


corsi sull'amministratore di
sostegno

Le prestazioni domiciliari
per le persone non
autosufficienti sono LEA
anche se erogate da
badanti e familiari

cooperative sociali e offerte
economiche nelle gare
d'appalto

l'amministratore di
sostegno e sanzioni penali

Categorie

Seleziona una categoria 





La V sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1384 del 09.03.2010, è intervenuto in ordine al delicato problema della somministrazione dei farmaci da parte di Operatori socio sanitari (Oss) e ausiliari – anziché da infermieri.

I Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la somministrazione di medicine particolari, quali antiepilettici, cardiotonici psicofarmaci, a soggetti disabili, è del tutto estranea ai compiti di personale con qualifiche diverse da quelle infermieristiche essendo necessaria almeno quella di infermiere generico ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 225/1974.

A tale conclusione il Consiglio di Stato perviene considerando come la somministrazione di tali farmaci richieda la valutazione del momento della loro somministrazione e perciò una qualificazione oltre che esperienza professionale non propri di personale non aventi qualifica infermieristica.

Il caso era stato segnalato da alcuni dipendenti di una ASL toscana (in particolare l'ASL 11 di Empoli) con qualifiche diverse da quella di infermiere ai quali era



stato imposto, attraverso formali ordini di servizio, di procedere alla somministrazione di farmaci per via orale ai soggetti ospitati presso il Centro diurno di socializzazione per disabili dell'Azienda sanitaria.

Il TAR Toscana che aveva giudicato in primo grado la questione aveva evidenziato l'assoluta estraneità della somministrazione di farmaci ai compiti di personale con qualifiche diverse da quelle infermieristiche.

L'ASL 11 di Empoli aveva proposto appello contro tale sentenza rilevando:

-in primo luogo l'assoluta infondatezza scientifica (a dire dell'azienda sanitaria) della distinzione operata dal TAR Toscana tra farmaci di pronto uso e medicine particolari;

-che non sarebbe stato dimostrato che occorra una particolare valutazione del concreto stato psico-fisico degli infermi per la somministrazione di quei farmaci;

-che il Centro disabili, non avendo natura sanitaria, non avrebbe l'obbligo, a detta dell'ASL, di disporre di personale infermieristico.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha statuito che la somministrazione dei farmaci prescritti, pur non richiedendo la qualifica di infermiere professionale, richiede "per lo meno quella di infermiere generico ai sensi dell'art. 6, comma 1 punto 8), d. P.R. 14 marzo 1974 n.,225, che comunque non è posseduta dai ricorrenti originari".

Irrilevante è poi la circostanza sollevata a propria difesa dall'azienda sanitaria, che il Centro in questione non abbia carattere sanitario in quanto è la necessità della somministrazione di farmaci agli ospiti del Centro che comporta l'esigenza di disporre di personale infermieristico per far fronte a tale incombente.





◀ Previous Post

Next Post ▶

A chi ci rivolgiamo

Il blog dedicato ai diritti delle persone non autosufficienti.

Categorie



Chi siamo
documentazione
informativa
inaugurazione blog
percorsi
assistenziali
Senza categoria

Archivi

giugno 2015
maggio 2015
marzo 2015
febbraio 2015
novembre 2014
ottobre 2014
maggio 2014
aprile 2014
marzo 2014

Iscriviti alla nostra newsletter

Nome

Cognome

Email

Accetto le regole di riservatezza di questo sito



